

ASPRONI. Precisamente, con economia di parole, aggiungendo quella frase, io non tendeva ad altro che ad evitare che si riproducesse il fatto, di cui quest'oggi ci siamo occupati.

Evidentemente non era mai avvenuto, e questo è un caso nuovo, un abuso, ed io deploro che sia stato tollerato, ma non vorrei che si ripetesse, perchè questo è eccedere i termini del mandato, è aprir l'adito ad arbitrii che non sono senza pericolo. Noi non possiamo dar altro mandato che quello d'informare; che se poi avvenga nel corso del processo delle informazioni che si assumono, di risultare, come spesse volte anche accade, degli atti che sono criminosi, rimane alla Camera l'ufficio di commettere al guardasigilli di vedere se sia il caso d'immischiarsene il fisco e di far procedere; ma la magistratura non deve dar alla Camera nè pareri, nè consigli, nè sentenze, poichè andrebbe oltre le sue attribuzioni.

MINISTRO DELL'INTERNO. Pregherei gli onorevoli opinanti a persuadersi di questo, che l'autorità giudiziaria farà bensì questa inchiesta per mandato della Camera, ma la sua facoltà di procedere non la ritrae solo dalla Camera, la ritrae dalla legge; quindi, lorchando mentre si occupa della inchiesta delegata dalla Camera vede che questa prende una via che conduce ad un reato, l'autorità giudiziaria non solo istituisce formale processura, ma giudica senza preoccuparsi se riguardo a quegli stessi fatti vi sia o no l'inchiesta delegata dalla Camera.

È necessario, o signori, l'aver presente anche un po' la legge, perchè non si ha da credere che questa sia una questione *de jure constituendo*, essa è *de jure constituto*. Anche in materia di brogli elettorali, anche quando vi è una inchiesta ordinata dalla Camera, l'autorità giudiziaria può per istituto proprio procedere, e quindi può dichiarare non farsi luogo a procedimento, come si dichiarò nella circostanza della quale ci siamo testè occupati, oppure ordinare il rinvio dinanzi al tribunale competente prima ancora che fosse portata dinanzi alla Camera la questione, qualora urgenza vi fosse.

BOGGIO. Chiedo di parlare.

MINISTRO PER L'INTERNO. Il Codice penale, o signori, all'articolo 193, dove si parla dei brogli elettorali, dice:

« Pei fatti in questi articoli preveduti, semprechè non sieno connessi con reati comuni, non si potrà procedere all'istruzione giudiziaria se non dopo che le operazioni elettorali saranno compiute colla chiusura del relativo processo verbale. »

Certo finchè non è chiuso il processo verbale delle operazioni elettorali, non può l'autorità procedere, e questo è naturale; finchè si tratta della libertà del voto bisogna che sia esclusa l'azione giudiziaria: ma, chiuso il processo verbale, l'autorità giudiziaria procede non solo per reati comuni, ma anche per fatti stessi di broglio, per cui la Camera avesse ordinata una inchiesta.

Prego la Camera di tener presente questa regola indiscutibile: il magistrato procede in un'inchiesta delegata dalla Camera non solo pel mandato che ha dalla Camera, ma ancora pel mandato che ha dalla legge.

Per esaurire questo mandato l'autorità giudiziaria può prendere tutti quei provvedimenti che le sono dal proprio ufficio indicati.

CRISPI. La proposta del deputato Asproni non ha, a mio avviso, che uno scopo, ed è quello d'evitare una confusione tra le facoltà della Camera e quelle della autorità giudiziaria. Questa confusione avvenne nella inchiesta per la elezione, della quale un momento fa si discusse, e per la quale si ordinò la stampa dei documenti. Non credo intanto necessario che si cerchi una formola speciale, giusta il desiderio dell'onorevole mio amico Asproni. Quando è ordinata un'inchiesta amministrativa o giudiziaria s'intende che la medesima non può mirare che ad ottenere le necessarie informazioni, siccome suona la parola stessa che deriva da *inquirere*, informare.

Fu osservato un momento fa che un procuratore generale e la Corte si credettero in diritto di dare un giudizio sopra informazioni che la Camera aveva ordinate. E fu per protestare contro cotesto eccesso che l'onorevole Asproni chiedeva che fossero nel caso della elezione di Pozzuoli determinate le norme all'autorità giudiziaria per procedere all'inchiesta; ma, lo ripeto, questo non è necessario.

Godo tuttavia d'aver visto associarsi alla proposta dell'onorevole Asproni il deputato Boggio. Ne godo in questo senso, essendo egli stato uno di coloro che votarono contro l'emendamento Mellana. Col rigetto di quell'emendamento mi spiega che non intese pregiudicare la prerogativa che la Camera ha, e che potrà esercitare il giorno in cui, stampati e pubblicati i documenti che riguardano l'elezione di Desio, si discuterà di nuovo su quell'elezione. Ne godo grandemente perchè io per un momento dubitai che coloro che votarono contro la proposta Mellana, avessero voluto indirettamente ferire quei diritti che ha la Camera sulla magistratura e sugli agenti del potere esecutivo. Noi siamo il potere sovrano, e possiamo, allorchè troviamo in fallo coloro che amministrano la cosa pubblica, provvedere con leggi opportune, e, quando è necessario, con censure speciali al Ministero, affinchè gli errori possano essere corretti e le colpe punite.

Ciò posto, io desidero che si accetti la proposta fatta dall'ufficio II per l'elezione di Pozzuoli, senza cangiarla menomamente, imperocchè, ripeto, non ci è da supporre che l'inchiesta possa andare oltre i limiti, entro i quali è determinata, quando viene ordinata dalla Camera.

PRESIDENTE. Insiste l'onorevole Asproni nella sua proposta.

ASPRONI. Immaginando che questa discussione basterà senz'altro, io ritiro quest'emendamento, e spero che queste parole troveranno un'eco in tutto il regno.